

CONVENZIONE

TRA

Polimedica s.r.l., con sede legale in Melfi, Via E. Montale s.n.c. – Contrada Bicocca, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Basilicata 01901130714, P. IVA 01156150763, in persona del legale rappresentante Cataldi Michele, (di seguito, “**Poliambulatorio**”)

- da una parte -

E

CONFINDUSTRIA Basilicata, con sede legale in Potenza, Via Di Giura – Centro Direzionale, codice fiscale 96051160768, in persona del legale rappresentante Somma Francesco,

- dall'altra parte -

(Il Poliambulatorio e Confindustria, congiuntamente considerati, le “**Parti**” e, singolarmente, ciascuno una “**Parte**”)

* * *

PREMESSO CHE

- A. Polimedica s.r.l. è titolare di un poliambulatorio autorizzato all'esercizio delle attività sanitarie dalla Regione Basilicata con DGR 885 del 04/12/2019, in possesso dei requisiti per la somministrazione dei vaccini;
- B. Confindustria Basilicata è la principale associazione datoriale di Basilicata;
- C. Il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, sottoscritto in data 6 aprile 2021 (il “**Protocollo**”), che si intende in questa sede integralmente richiamato (unitamente ai suoi allegati), prevede che *“in alternativa alla modalità della vaccinazione diretta (...) laddove i datori di lavoro intendano collaborare all'iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private, possono concludere, anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell'ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti”*;
- D. Il Poliambulatorio è disponibile a prestare la propria collaborazione ai fini dell'implementazione del Piano Aziendale di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19;
- E. Il Poliambulatorio e Confindustria Basilicata intendono quindi disciplinare i termini e le condizioni che regolano la presente Convenzione (la “**Convenzione**”) definendo termini e modalità della propria collaborazione.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

1.1. Le Premesse alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della stessa.

2. Oggetto

2.1. Confindustria Basilicata conferisce al Poliambulatorio Polimedica,, che accetta, l'incarico, non in esclusiva, di somministrare, presso la sua sede autorizzata, al personale dipendente e/o ai collaboratori delle imprese associate che ne facciano richiesta, i vaccini anti SARS-CoV-2/Covid-19 e di svolgere tutte le attività a tal fine necessarie sia preparatorie, che connesse e conseguenti, anche di natura emergenziale, il tutto come nel proseguo meglio dettagliato, al fine di realizzare il Piano Aziendale di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 all'uopo predisposto.

2.2. Il Poliambulatorio si impegna sin d'ora – nei limiti e nel rispetto di cui alla Normativa Applicabile, ad effettuare, sotto la propria organizzazione e responsabilità, tutto quanto necessario alla realizzazione dell'impegno di cui al paragrafo 2.1, incluse, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: 1) gestione della prenotazione del vaccino da parte di ciascun Beneficiario, ivi inclusa anche l'eventuale seconda dose, 2) messa a disposizione dei luoghi di vaccinazione, ivi inclusa la gestione dei flussi di accesso, permanenza, osservazione medica ed uscita da detti luoghi, 3) predisposizione e gestione dei questionari di anamnesi, valutazione medica degli stessi; 4) valutazione medica e conferma dell'idoneità alla vaccinazione di ciascun Beneficiario; 5) approvvigionamento di un numero di vaccini sufficiente a soddisfare il numero di prenotazioni indicate dall'impresa/datore di lavoro (nell'ambito delle disponibilità ricevute dal servizio sanitario nazionale fintanto che i Vaccini saranno smistati per il tramite di esso) e conservazione degli stessi; 6) predisposizione delle dosi in base ai soggetti da vaccinare; 7) somministrazione dei suddetti vaccini ai Beneficiari valutati idonei; 8) rilascio dell'attestato di vaccinazione e della c.d. "green pass" secondo gli standard e le tempistiche definite dalle autorità competenti; 9) rendicontazione delle dosi somministrate e registrazione dell'avvenuta inoculazione secondo le indicazioni impartite dalle competenti strutture sanitarie territoriali; 10) interazione e relazioni con la ASL di riferimento.

2.3. Detta attività verrà svolta dal Poliambulatorio presso la propria sede, che dichiara fin d'ora essere idonea ad effettuare le prestazioni di cui alla presente Convenzione, attraverso l'utilizzo di personale specializzato e in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie e normative adottate in materia, e in possesso, ove richiesto in base al ruolo, di adeguata formazione per la vaccinazione in generale, e in particolare anti SARS-CoV-2/Covid-19.

2.4 Resta inteso tra le Parti che:

2.4.1 L'erogazione delle prestazioni di cui alla Convenzione dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme, regolamenti, linee guida, protocolli, nazionali o regionali, applicabili in relazione alle attività connesse ai programmi di vaccinazione e al contenimento del rischio di diffusione del virus SARS-COV-2, nonché di ogni provvedimento emanato dalle competenti Autorità in materia di vaccinazioni, che si intendono qui integralmente richiamati (la "**Normativa Applicabile**").

2.4.2 L'effettivo avvio e l'implementazione dell'attività di cui alla presente Convenzione dipende strettamente da circostanze attualmente non prevedibili e indipendenti dalla volontà delle

Parti (a titolo meramente esemplificativo, la mancata o tardiva Autorizzazione da parte del Commissario Straordinario, l'indisponibilità dei Vaccini, eventuali modifiche normative e provvedimenti dell'autorità che rendano il Piano Aziendale troppo oneroso e/o non attuabile.

3. Modalità di esecuzione delle prestazioni a carico del Poliambulatorio

3.1 I Vaccini saranno somministrati ai Beneficiari che ne faranno richiesta per il tramite dell'impresa/datore di lavoro individuati da Confindustria Basilicata che dovrà certificare la qualità di associato dell'impresa richiedente.

3.2 Il Poliambulatorio Polimedica avrà cura di effettuare la somministrazione:

(i) avendo preventivamente acquisito, nel rispetto delle prescrizioni e della Normativa Applicabile il consenso informato di ciascun Beneficiario (preceduto da ogni opportuna attività di consulenza e di informazione);

(ii) avendo preventivamente provveduto alla consegna al Beneficiario della propria informativa sul trattamento dei dati personali, anche ai sensi dell'art 13 del Regolamento 2016/679.

3.3 La predisposizione e la conservazione della documentazione sanitaria (a titolo meramente esemplificativo, clinica, amministrativa, ecc.) afferente le attività di cui alla presente Convenzione avverrà a cura del Poliambulatorio ed in osservanza della Normativa Applicabile.

3.4 Sarà cura del Poliambulatorio, in caso di obbligo in tal senso e/o di richiesta da parte delle Aziende Sanitarie, esibire o inviare alle stesse la documentazione richiesta inerente alla vaccinazione.

4. Corrispettivo

4.1 A fronte di ciascuna singola somministrazione di Vaccino che sarà effettuata dal Poliambulatorio, l'impresa/datore di lavoro pagherà al Poliambulatorio Polimedica srl il corrispettivo di cui € 25,00 (venticinque/00) IVA esclusa se applicabile in base alla normativa vigente.

4.2 Polimedica emetterà fattura di acconto intestata all'impresa/datore di lavoro del 50% dell'importo ottenuto dalla moltiplicazione del numero dei beneficiari, da sottoporre a vaccinazione, comunicati dall'impresa stessa per il corrispettivo previsto per ogni singola somministrazione prima dell'avvio dell'attività vaccinale, con cadenza settimanale posticipata sarà emessa fattura in relazione al numero di Vaccini effettivamente eseguiti nel periodo di riferimento dal quale sarà detratto l'acconto già versato per ogni singola somministrazione effettuata.

4.3 Il pagamento sarà compiuto dall'impresa/datore di lavoro a vista al ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario su conto corrente n. IT07E030694210210000002296 intestato al Poliambulatorio.

5. Trattamento dei dati personali e Riservatezza

5.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti la Convenzione, tutti i dati personali forniti direttamente dall'impresa/datore di lavoro o direttamente da ciascun Beneficiario al Poliambulatorio saranno trattati da ciascun soggetto coinvolto in qualità di Titolare autonomo del trattamento e saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per finalità inerenti l'adempimento di obblighi contrattuali e legislativi, nel pieno rispetto della disciplina, tempo per tempo,

applicabile al trattamento dei dati personali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 ("GDPR"), ed ogni misura, linea guida ed opinione emessa da una competente autorità in materia, dal Working Party 29 istituito dalla Direttiva n. 95/46/EC, dall'European Data Protection Board istituito dall'articolo 63et seq. del GDPR e da ogni autorità competente, ivi incluso il Documento di Indirizzo del Garante della Privacy di data 13.05.2021 "Vaccinazione nei luoghi di lavoro indicazioni generali per il trattamento dei dati personali".

5.2 Le Parti si impegnano a tenersi indenni reciprocamente e a concedere reciproca manleva con riferimento a qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, a trattamenti illeciti ovvero non conformi alla normativa privacy, anche se effettuati dai propri ausiliari.

5.3 Il Poliambulatorio si obbliga in ogni caso a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo.

6. Durata

6.1 La presente Convenzione sarà efficace dalla data della sottoscrizione e avrà scadenza al termine della prestazione di cui all'articolo 2.1.

7. Risoluzione

7.1 Sarà causa di risoluzione della convenzione il mancato adempimento agli obblighi di cui all'articolo 4 da parte di Confindustria Basilicata e/o delle imprese associate richiedenti il servizio.

8. Responsabilità delle Parti

8.1 Nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione Confindustria Basilicata e/o le imprese ad essa associate non sono e non saranno in alcun modo coinvolte nell'esecuzione di atti sanitari e/o di prestazioni di natura medica e/o nella somministrazione dei Vaccini e di altri presidi medici o altri prodotti e/o dispositivi regolamentati, attività rispetto alle quali Il Poliambulatorio si assume la piena ed esclusiva responsabilità.

8.2 Il Poliambulatorio è responsabile della regolare e corretta prestazione delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione e garantisce che il proprio personale ed i propri collaboratori agiscono nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili alla presente Convenzione e della Normativa Applicabile.

9. Diritto all'utilizzo dei marchi e dei loghi

9.1 Le Parti, per tutta la durata del presente Accordo, reciprocamente autorizzano il diritto di utilizzare il nome, i marchi e i loghi di titolarità, o concessi in uso per gli scopi e per ogni necessità connessa all'esecuzione del presente Accordo.

10. Modifiche

10.1 L'Accordo potrà essere modificato solo previo mutuo consenso scritto delle Parti e inviato a mezzo pec.

11. Legge applicabile e foro competente

11.1 La Convenzione è disciplinata dalla legge italiana.


11.2 Qualsiasi controversia relativa o connessa o comunque collegata alla presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Potenza.

12. Negoziazione specifica

12.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di avere negoziato ciascuna clausola del Contratto, di avere agito nella qualità di professionisti, con la conseguenza che le clausole di cui al presente Contratto non necessitano di specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.


Melfi, 03 giugno 2021

Polimedica s.r.l.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Polimedica', written over a horizontal line.

Confindustria Basilicata



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Confindustria Basilicata', written over a horizontal line. Below the signature is a circular stamp with the text 'CONFINDUSTRIA Basilicata' and a central emblem.